

sione era l'unica che fosse stata eseguita prima del trasferimento del vincolo dotale medesimo sull'immobile pucettato. Per quanto riguardava tutte le altre ipoteche iscritte dall'Istituto in forza dei decreti d'ingiunzione, il tribunale medesimo, con la stessa sentenza, notificata e pubblicata in cosa giudicata, le ritenne tutte valide dichiarando, però, che esse potevano essere fatte valere soltanto dopo lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Polverosi Angelini.

L'Istituto dovette quindi limitare il recupero del suo credito alla somma di L. 25.000 che fu incassata il 15 marzo 1946 per atto Notar Formica di Roma.

Recentemente a seguito della morte della sig.ra Polverosi, essendo venuto meno il vincolo dotale dei suddetti coniugi, gli eredi della stessa sig.ra Polverosi hanno provveduto ad estinguere il suo debito richiedendolo all'Istituto la regolare quietanza ed il consenso alla cancellazione delle ipoteche.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio perché voglia approvare il testo della seguente deliberazione formale sul